

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/655 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2015****a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 maggio 2014 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se una formulazione a base di polidimetilsilossano per la lotta alle zanzare sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dalla società che immette il prodotto sul mercato la formulazione a base di polidimetilsilossano aggiunge una sottile pellicola di silicone sui corpi idrici. La bassa tensione superficiale della pellicola di silicone impedisce alle larve di zanzara di respirare e alle femmine di zanzara di ovodeporre sulla superficie dell'acqua, provocando in tale circostanza l'annegamento di molte di esse.
- (3) La formulazione a base di polidimetilsilossano costituisce pertanto un ostacolo fisico alle capacità riproduttive delle zanzare.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Una formulazione a base di polidimetilsilossano, destinata alla lotta alle zanzare mediante l'aggiunta di una pellicola di bassa tensione superficiale sui corpi idrici e che viene immessa sul mercato a tal fine, non costituisce un biocida ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.